

Informazioni al consumatore I chiarimenti UE

Le risposte della Commissione europea sul regolamento (UE) 1169/11

di **Cristina La Corte**

Avvocato ed Esperta di Legislazione degli Alimenti

**Alcuni chiarimenti
sull'applicazione
del regolamento europeo
che indica le norme
da seguire per fornire
informazioni ai consumatori
sulle etichette dei prodotti
alimentari**

24

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'8 giugno scorso è stata pubblicata la comunicazione 2018/C 196/01, recante le risposte della Commissione alle "Faq" sull'applicazione del regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti evincibili dalle risposte fornite dalla Commissione, premettendone la norma di riferimento.

- *Articolo 7, paragrafo 1, lettera d): «Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente o alimento, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente*

utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente»

Rientrano nel citato divieto i seguenti esempi:

- una pizza per la quale si preveda l'indicazione del formaggio sull'etichetta, mentre il formaggio è stato sostituito con un altro prodotto, con una diversa denominazione, ottenuto da materie prime utilizzate allo scopo di sostituire, in tutto o in parte, il latte; o
 - un prodotto che assomiglia al formaggio nel quale i grassi di origine casearia sono stati sostituiti da grassi di origine vegetale.
- *Allegato VI, parte A: «Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l'etichettatura reca — oltre all'elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:*
 - a) *in prossimità della denominazione del prodotto; e*
 - b) *in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e*

comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento».

In relazione ai cosiddetti "simil alimenti" è comunque precisato che è vietato utilizzare la denominazione "formaggi di imitazione" poiché la denominazione "formaggi" è riservata, dal regolamento (UE) 1308/2013 sull'Ocm, esclusivamente ai prodotti di origine casearia. Per i prodotti lattiero-caseari si veda, in particolare, l'allegato VII, parte III, punto 2, del citato regolamento, ai sensi del quale «per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte. Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari: a) le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione: [...] viii) formaggio [...]».

Il punto 6 della stessa parte III puntualizza ancora: «Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte, non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio, né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario».

A tal proposito, di ricorda, inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione VII, causa n. 422/16 del 14 giugno 2017 sui cosiddetti "latte vegetali", nell'ambito della quale è stato affermato che: «L'articolo 78, paragrafo 2, e l'allegato VII, parte III, del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione "latte" e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all'atto della commercializzazione o nella pubblicità, un

prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l'origine vegetale del prodotto in questione, salvo il caso in cui tale prodotto sia menzionato all'allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio».

- *Articolo 2/2, lettera i): «Etichetta: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore.*
- *Articolo 12: «Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento».*

Le etichette non devono essere facilmente amovibili, poiché ciò metterebbe a rischio il diritto del consumatore di disporre di tali informazioni o di avervi accesso.

Ciò non comporta, in ogni caso, un aprioristico divieto in tal senso, ma significa che le etichette amovibili devono essere esaminate caso per caso, al fine di determinare se esse rispettano i requisiti generali in materia di messa a disposizione, accessibilità e posizionamento delle informazioni obbligatorie.

- *Articolo 13/3: «Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm.*
- *Articolo 16/2: «Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm², sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.*
- *Allegato V "Alimenti ai quali non si applica*

l'obbligo della dichiarazione nutrizionale". Gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²».

Per gli imballaggi con facce rettangolari o le scatole, la superficie maggiore consiste nel lato intero maggiore della confezione interessata (altezza x larghezza).

In caso di forme cilindriche (ad esempio, lattine) ovvero confezioni a forma di bottiglia (ad esempio, bottiglie), che hanno spesso forme irregolari, la superficie maggiore può essere intesa come la superficie esclusi tappi, fondi e flange di coperchi e fondi nel caso delle lattine, e spalle e colli nel caso di bottiglie e brocche.

Indicativamente, in base alla raccomandazione internazionale n. 79 dell'Organizzazione internazionale di Metrologia legale, in caso di confezioni cilindriche o quasi cilindriche, la superficie del pannello di visualizzazione principale della confezione è determinata per il 40% del prodotto dall'altezza della confezione x moltiplicata per la circonferenza, esclusi tappi, fondi, flange di coperchi e fondi nel caso delle lattine, e spalle e colli nel caso di bottiglie e brocche.

- *Allegato VI, parte A, punto 6: «Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni di carni sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell'alimento comprende l'indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest'ultima rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito. Un'analoga disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti.*

La norma si applica a:

- prodotti a base di carne e preparati di carne sotto forma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione o carcassa di carne;
- prodotti della pesca e preparati prodotti sotto forma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione, filetto o prodotto intero della pesca.

Per verificare se un prodotto rispetta tali requisiti, occorre prendere in considerazione "l'apparenza" dell'alimento. A titolo indicativo, questa

indicazione non è obbligatoria per gli alimenti quali gli insaccati (ad esempio, le mortadelle, gli hot dog), i sanguinacci, il pane di carne, il paté (di carne o di pesce) e le polpette (di carne o di pesce).

- *Articolo 18/3: «Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura "nano", tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.*

L'articolo 20, lettere b), c) e d), prevedono la possibilità di derogare dall'inserimento nell'elenco degli ingredienti di additivi ed enzimi alimentari presenti in virtù del "principio del trasferimento" (cosiddetto "carry over") o utilizzati come coadiuvanti tecnologici, nonché di taluni supporti e sostanze. La medesima possibilità di deroga si applica anche quando questi sono presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati.

- *Allegato VII, parte A, punto 8 "Oli raffinati di origine vegetale": «Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione "oli vegetali", immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell'origine vegetale specifica e, eventualmente, anche dalla dicitura "in proporzione variabile". Se raggruppati, gli oli vegetali sono inclusi nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti. L'espressione "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato.*

Non è consentito indicare in etichetta "olio di colza o olio di palma parzialmente idrogenato" quando un produttore alterna il tipo di olio vegetale perché tale informazione non è considerata sufficientemente precisa o specifica sulle caratteristiche dell'alimento e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore in violazione dell'articolo 7 e/o 18 del regolamento (UE) 1169/2011.

- *Allegato IX, punto 5: «Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato.*

lato di questo alimento. Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassatura.

Posta la regola generale che prevede, per i prodotti presentati in un liquido di copertura, l'indicazione del doppio peso (netto e sgocciolato), il regolamento specifica che quando un alimento congelato o surgelato è glassato, il peso netto dichiarato non deve comprendere il peso della glassa (peso netto senza glassa).

Di conseguenza, il peso netto dichiarato dell'alimento glassato è identico al suo peso netto sgocciolato. Tenuto conto di questo elemento e della volontà di non indurre in errore il consumatore, sono possibili le seguenti indicazioni:

- doppia indicazione:
 - peso netto: X g e
 - peso netto sgocciolato: X g
- indicazione comparativa:
 - peso netto = peso sgocciolato = X g
- indicazione unica:
 - peso netto (senza glassa): X g
- *Articolo 27: «Le istruzioni per l'uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso».*

Le "istruzioni per l'uso" non possono essere riportate utilizzando il simbolo di un fornello o di un forno invece delle rispettive parole.

Come per tutte le indicazioni obbligatorie, anche le istruzioni per l'uso devono essere espresse mediante parole e cifre. Il ricorso a pittogrammi o a simboli costituisce solo un mezzo di espressione complementare.

La Commissione potrà tuttavia adottare in futuro atti di esecuzione che consentano di esprimere una o più delle indicazioni obbligatorie mediante pittogrammi o simboli al posto di parole o cifre.

- *Allegato III "Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari": «6.1. Carne, preparazioni di carni e prodotti della pesca non trasformati congelati: La data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, in conformità dell'allegato X, punto 3».*

È precisato che la norma si applica ai soli prodotti preimballati.

L'indicazione "surgelato il" non può essere utilizzata, in quanto l'allegato X prevede espressamente che il termine da utilizzare è "congelato il".

Si osserva come la risposta della Commissione sembra porsi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 12/2 del "Decreto Sanzioni" 231/2017, di matrice nazionale, in virtù del quale: «Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all'allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengono ottemperati riportando in etichetta l'espressione "surgelato il", in luogo dell'espressione "Congelato il" prevista alla lettera a), non comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo".

- *Articolo 34/5: «Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo "contiene quantità trascurabili di [...]" e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.*

Il valore energetico o le sostanze nutritive presenti in quantità trascurabile non devono essere integrati nella tabella nutrizionale e l'indicazione può essere sostituita dalla dicitura "contiene quantità trascurabili di [...]", posta immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

- *Articolo 30, paragrafo 1: «Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale».*

La dicitura può figurare nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale sugli alimenti ai quali non è stato aggiunto sale, come il latte, la verdura, la carne e il pesce. Se il sale è stato aggiunto nel corso della trasformazione o mediante l'aggiunta di ingredienti contenenti sale, come il prosciutto, il formaggio, le olive o le acciughe, questa dicitura non può essere utilizzata.

Il tenore di "sale" dichiarato nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria è calcolato mediante la formula: sale = sodio \times 2,5. A tal fine, devono essere prese in considerazione tutte le forme di sodio provenienti da vari ingredienti, come il saccharinato o l'ascorbato di sodio.

- *Articolo 30.1: «La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: [...]».*

La dichiarazione nutrizionale è un elenco esaustivo alla quale non può essere aggiunta nessun'altra informazione nutrizionale. Non possono essere pertanto inserite indicazioni non previste quale, ad esempio, il contenuto di acidi grassi omega 3. Nel caso in cui in etichetta sia riportato un *claim* nutrizionale o salutistico relativo agli omega 3, il contenuto degli stessi dovrà figurare nello stesso campo visivo dell'etichettatura nutrizionale, come previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) 1924/2006.

- *Articolo 30.3: «Quando l'etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:*
a) *il valore energetico; oppure*
b) *il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.*
- *Articolo 34/3: «Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, sono presentate:*
a) *nel campo visivo principale; e [...]».*

Le informazioni nutrizionali ripetibili a titolo volontario nel campo visivo principale sono una o cinque nel senso che devono contenere unicamente il valore energetico o il valore energetico, la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

Le norme sulla ripetizione volontaria della dichiarazione nutrizionale non consentono di riportare in etichetta il contenuto di una singola sostanza nutritiva (ad esempio, X% grassi).

Tuttavia, l'etichetta può riportare la dichiarazione del contenuto di una singola sostanza nutritiva ove tale dichiarazione sia richiesta per legge, quale il tenore in materie grasse di:

- taluni lattini da bere di cui all'allegato VII, parte IV, paragrafo III, comma 1, del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

- taluni grassi spalmabili di cui all'allegato VII, parte VII, paragrafo I, e relativa appendice II del regolamento (UE) 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli.

È anche possibile riportare in etichetta indicazioni nutrizionali quali "a basso contenuto di grassi" ovvero "contenuto di grassi < 3 %", a condizione che tali indicazioni siano conformi alle condizioni d'uso di tale dichiarazione e le altre disposizioni pertinenti del regolamento (CE) 1924/2006 e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 1169/2011.

- *Articolo 32/5: «Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4, in loro stretta prossimità deve figurare la seguente dicitura supplementare: "Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal)».*

La dicitura supplementare "Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal)" deve essere indicata immediatamente accanto a ciascuna dichiarazione nutrizionale quando le informazioni sono espresse sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per 100 g o 100 ml, ma non anche, obbligatoriamente, quando sono espresse per porzione.

È precisato, inoltre, che il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espresse solo sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per gli adulti, oltre alla loro indicazione in valori assoluti, sino a che non saranno adottati atti di esecuzione sull'indicazione di assunzioni di riferimento per categorie particolari di popolazione.

- *Allegato V "Alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale": «1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti».*

Oltre ai casi indicati nell'allegato V, sono esentati dall'obbligo di dichiarazione nutrizionale le bevande alcoliche (con un contenuto alcolico supe-

riore all'1,2%) e gli alimenti non preimballati. Tra i prodotti esenti di cui all'allegato V si segnalano:

- farina di frumento: la farina non contenente ingredienti aggiunti, ad esempio additivi, vitamine, minerali, e che non è stata sottoposta a trattamenti diversi dalla macinatura e dalla decorticazione è considerata, infatti, un prodotto non trasformato esente ai sensi dell'allegato V, punto 1;
- miele: il miele è considerato un alimento non trasformato e ottenuto da componenti e non da ingredienti, come chiarito al considerando 3 della direttiva 2014/63/UE, che modifica la direttiva 2001/110/CE (recepita in Italia dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179) sul miele. Il miele può pertanto beneficiare dell'esenzione dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale;
- prodotti a base di erbe aromatiche e spezie contenenti aromatizzanti e/o correttori di acidità: le erbe aromatiche, le spezie o le loro miscele sono esentate dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale (allegato V, punto 4), in quanto sono consumate in piccole quantità e non hanno un impatto nutrizionale significativo sulla dieta. Analogamente, i prodotti contenenti aromatizzanti e/o correttori di acidità beneficiano di tale esenzione, a condizione che gli aromatizzanti e/o i correttori di acidità non abbiano un impatto nutrizionale significativo.

- **Sezione 3 "Dichiarazione nutrizionale" - Articolo 29 "Rapporto con altra normativa"**

1. La presente sezione non si applica agli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della seguente normativa:

- a) direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;*
- b) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.*

Anche i prodotti esenti di cui all'allegato V del regolamento (UE) 1169/2011 devono riportare la dichiarazione nutrizionale se in etichetta figu-

rano *claims* nutrizionali e/o salutistici. Ciò non si applica agli integratori alimentari. Secondo l'articolo 7 del regolamento (CE) 1924/2006 in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute, infatti, per gli integratori alimentari le informazioni nutrizionali devono essere fornite a norma dell'articolo 8 della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari, recepita in Italia con decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. L'articolo 8 citato prevede, per gli integratori, che «[...] la quantità delle sostanze nutritive o delle sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico contenuta nel prodotto è espressa numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare per le vitamine e i minerali sono specificate nell'allegato I.

Le modalità di attuazione del presente paragrafo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Le quantità delle sostanze nutritive o altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell'etichetta.

3. I dati sulle vitamine e sui minerali sono anche, se del caso, espressi in percentuale dei valori di riferimento che figurano nell'allegato della direttiva 90/496/CE» (leggasi, oggi, allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 1169/2011).

- *Articolo 31/3: «Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all'alimento così com'è venduto».*

Gli alimenti solidi possono presentarsi all'interno di un liquido di governo (come salamoia, succo di frutta) o altri liquidi (quali olio). Per i prodotti per i quali non è prevedibile che il liquido venga consumato, le informazioni nutrizionali possono riferirsi al peso netto sgocciolato. Nei casi in cui è viceversa probabile che l'alimento venga consumato nella sua interezza, è invece preferibile che la dichiarazione nutrizionale sia calcolata per il contenuto totale del prodotto alimentare, ovvero per l'alimento solido e il liquido insieme. In ogni caso, la dichiarazione nutrizionale deve indicare in modo chiaro se si riferisce al prodotto sgocciolato o al prodotto nella sua interezza.